Alla REGIONE TOSCANA Settore Valutazione Impatto ambientale regionetoscana@postacert.toscana.it

Io Sottoscritto/a

PRESENTO

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti n°4 Osservazione al progetto sotto indicato: Progetto di modifica di un impianto esistente per la produzione di biogas ubicato in località Podere Gramignaio, nel Comune di Grosseto. Proponente: Società Immobiliare Tosco Emiliana "S.I.T.E." S.r.l..Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

Il sottoscritto presenta n°4 Osservazioni di seguito evidenziate su sfondo giallo, a cui seguono le rispettive motivazioni, parti integranti le suddette Osservazioni.

Prima Osservazione: Nel Progetto del proponente la superficie scolante le acque meteoriche contaminate (AMC) è stata ridotta senza una adeguata giustificazione e il volume di tali acque contaminate (AMC) è stato erroneamente ridotto considerando inquinate le sole acque di prima pioggia (quindi solo una pioggia di 5 mm) in un impianto, in cui per le disposizioni di legge e per il buon senso, tale limitazione non è consentita.

A pagina 7 del documento, presentato nel luglio del 2023 per conto della soc. SITE, Relazione Tecnica ex DPGR 46R 2008 **"406_DPGR_46_R"**, si legge:

- "Ai fini dei calcoli si precisa che la superficie totale occupata dall'attività è pari a 21.500 mg, e verrà così suddivisa:
- la superficie scolante è pari a 5.600 mq;
- la superficie coperta è pari a 5.300 mg;
- la superficie permeabile è pari a 10.600 mq, di cui circa 7.000 mq a verde e i restanti 3.600 ghiaia.
- ...Le acque dei pluviali delle coperture, essendo per definizione AMDNC, vengono raccolte e stoccate all'interno di due serbatoi di stoccaggio della capacità di **35 mc** ciascuno, in modo da poter essere riutilizzate all'interno dei processi (preparazione matrici in ingresso ai digestori, umidificazione substrato durante il compostaggio, ecc)".

L'area in esame risulta interessata dal seguente criterio (pagina 7 della D.D. n. 23873 del 1/12/2022 della Regione Toscana) : "Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 30 e 500 anni)" per pericolosità idraulica moderata (P1), con tempi di ritorno compresi tra 30 e 500 anni, sulla base del PGRA vigente".

Il proponente nello Studio di Impatto Ambientale "201_SIA" a pagina 104, punto 9.1 "Sintesi delle principali misure mitigative", al fine di superare i suddetti rischi idraulici, prevede di alzare un terrapieno tutto intorno all'area realizzando "un rilevato in terra perimetrale rispetto l'area di progetto, con coronamento sopra 50 cm rispetto al punto più basso del p.c. a tutela dal rischio di alluvione".

Ciò comporta la realizzazione di un catino, che, tranne la scarpa esterna della cintura perimetrale (qualche centinaio di mq), è impermeabile e necessariamente tutte le piogge verranno convogliate per gravità all'interno del sito, la cui superficie totale è di 21.500 mq, che al netto della superficie coperta di 5.300 mq, da' 16.200 mq. Questa, al netto della scarpa esterna del terrapieno, rappresenta la superficie scolante le AMC, il triplo di quella sopra indicata dalla soc. SITE.

E' errato che sia stata considerata superficie permeabile i 10.600 mq destinati per lo più al transito di mezzi pesanti e quindi con pavimentazione in cemento. Comunque il transito di mezzi pesanti rendono sicuramente impermeabili i limi argillosi costituenti il suolo del sito, come documentato dalla Relazione Geologica presentata dalla soc.-SITE, che a pagina 5 del documento "215_rel_geo" dell'ottobre 2023 scrive: "l'impianto interessato dal seguente approfondimento insiste su "depositi alluviona-le inattivo di limi inorganici".

Inoltre nel documento "302_Scarichi" del luglio 2023, presentato per conto della soc. SITE, pagina 8, si legge che:

"Nell'assetto di progetto si prevede che non sia necessario effettuare alcun prelievo idrico in quanto il fabbisogno idrico dell'impianto verrà garantito da:

- ricircolo dei percolati direttamente nelle prevasche di omogenizzazione recupero delle acque meteoriche di prima pioggia (AMC) post trattamento e invio alle prevasche di omogenizzazione
- recupero delle acque di seconda pioggia (AMDNC) e della frazione acquosa chiarificata ottenuta dal modulo di depurazione ad osmosi inversa, tali acque recuperate saranno stoccate in due serbatoi da **60 mc ciascuno** (i due serbatoi saranno dotati di sistema di troppo pieno, l'acqua in eccesso verrà scaricata mediante lo scarico SP1 nel fossato aziendale connesso al Fosso Martello)".

Secondo questo secondo documento i due serbatoi adibiti a raccogliere le AMDNC sono complessivamente di **120 mc, mentre nel precedente erano due da 35 mc.** Comunque entrambi (o 120 mc o 70 mc) sono assolutamente insufficienti nei mesi invernali, come di seguito si dimostra.

Da quanto sopra documentato il Proponente si contraddice e compie scelte volte a ridurre i volumi necessari alla gestione delle acque meteoriche contaminate (AMC). A conferma di quanto sopra, a pagina 10, punto "4. Sistema di trattamento delle acque di prima pioggia" nel doc. "406_DPGR_46_R" in cui si riporta uno schema del sistema di trattamento delle acque contaminate (AMC), non c'è traccia delle dimensioni dei vari comparti della vasca in cui dovrebbe avvenire il trattamento delle AMC.

Nel documento Relazione Tecnica ex DPGR 46R 2008 **"406_DPGR_46_R"**, presentato per conto della soc. SITE, è scritto a pagina 8, paragrafo "3.2 Sistema di separazione delle AMC" (Acque Meteoriche Contaminate):

"Si assume la scelta progettuale di prevedere un sistema di trattamento per le acque di prima pioggia insistenti all'interno dell'area dell'impianto, nonostante si tratti, <u>per la maggior parte, di aree non adibite allo svolgimento di attività produttive</u> (sottolineatura dello scrivente). Tutte le superfici afferenti all'impianto (piazzali, viabilità, ecc.) vengono considerate come bacini contribuenti alla generazione delle acque di prima pioggia".

Nulla si aggiunge nel punto "6.1 Acque Meteoriche Contaminate" della Relazione Tecnica "313_Rel-Proq_Def" dell'ottobre 2023.

Quanto prospettato dalla soc. SITE non corrisponde alla realtà per diversi motivi:

- 1- i piazzali e i percorsi che consentono la viabilità all'interno dell'impianto della soc. SITE, oggetto della valutazione, sono aree in cui avvengono diverse fasi di lavorazione dei rifiuti e delle masse biologiche trattate: il deposito dei digestati solidi in uscita dalle vasche di fermentazione, il loro caricamento con pale orizzontali montate su trattori gommati, il loro trasporto nei capannoni e viceversa (si vedano foto a pagina 14 del documento"401_Rel_Tecn.", al punto "4.2 Sistemi di caricamento solidi"). Cioè i rifiuti vengono caricati da trattori gommati sulle pale orizzontali e trasportati dai capannoni ai digestori, depositandoli sulle tramogge di carico. Si veda l'estensione pavimentazione in calcestruzzo nel documento "105_Tav_Acque" e la Tavola percorsi previsti all'interno dell'impianto nel con "115_Viab_Int". E' pertanto evidente che le acque piovane che dilavano i rifiuti e i digestati solidi normalmente caduti e presenti nei piazzali dove sono trasportati non possono essere eliminati dai primi 5 mm di pioggia, cioè eliminati dalle sole acque di prima pioggia, perché la densità dei materiali dilavati è tale che non è totalmente asportabile dai primi 5 mm di pioggia. Pertanto tutte le acque meteoriche che cadono al di fuori delle coperture sono inquinate e vanno trattate prima dello scarico all'esterno.
- **2-** il Progetto dell'impianto della soc. SITE, oggetto di valutazione, è sicuramente un progetto **per un impianto di trattamento di rifiuti.** Tali sono le 25.000 t/anno di FORSU che si vorrebbero fermentare in tale impianto. Pertanto ai sensi dell'art. 39 del Regolamento 46/R del 08/09/2008 in

attuazione della Legge Regionale 20/2008, Allegato 5, gli impianti di gestione dei rifiuti sono elencati tra le attività: "che presentano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose e di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali". Pertanto le acque meteoriche dilavanti tutte le superfici scoperte del Progetto in esame vanno tutte trattate quali acque contaminate.

- 3-. la definizione di Acque Meteoriche Dilavanti Non Contaminate (AMDNC) contenuta nell'art. 2 lettera f della Legge Regionale 20/2006, è abbastanza chiara ed esclude quelle che cadono sull'intera aerea scoperta dell'impianto: "acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC): acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;...".
- 4- tutte le acque meteoriche che cadono sui piazzali e strade interne all'impianto della soc. SITE, oggetto di valutazione, sono definite dall'art. 74, lett. h) del D.Lgl. 152/2006 come: "acque reflue industriali" qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento".

Pertanto il Progetto oggetto di valutazione non ha affrontato il problema dello scarico a norma nei corpi idrici superficiali di tutte le acque meteoriche contaminate.

Seconda Osservazione: Nel Progetto della soc. SITE, oggetto di valutazione, manca l'analisi dei potenziali impatti sul reticolo idrico superficiale e mancano le dimensioni delle vasche di contenimento, di trattamento e di scarico delle acque meteoriche contaminate (AMC). Tali dimensionamenti non possono essere presentati in assenza di ogni riferimento alle quantità delle acque piovane in entrata, che cadono sull'area drenante del sito, e alle quantità di acqua in uscita per la diluizione delle matrici nei digestori.

Nel Documento "201_SIA", pagina 87, punto "6.9 Acque" è scritto:

"I flussi degli scarichi che presentano rischi di contaminazione (percolati dalle aree rifiuti e biomasse/acque meteoriche AMPP) sono gestiti in maniera da assicurarne il riutilizzo all'interno del ciclo produttivo (non c'è scarico in Corpi Idrici Superficiali).

Un nuovo fattore di potenziale impatto è inoltre rappresentato dal contributo idrico depurato fornito dall'impianto di depurazione ad osmosi inversa a servizio della depurazione del separato liquido. L'impianto, costituito da moduli prefabbricati,

permette di ottenere in uscita un refluo depurato conforme ai limiti per lo scarico in corpo idrico superficiale; tali acque, al pari di quelle di seconda pioggia e di copertura, saranno raccolte nei due serbatoi di stoccaggio; solo il troppo pieno sarà oggetto di scarico".

Nel Punto 7 del suddetto documento, pagina 91 "Analisi dei potenziali impatti di Progetto" in fase di esercizio non ci sono indicati potenziali impatti sul reticolo idrico superficiale.

Stante i livelli di piovosità dei mesi invernali non possono essere evitati gli scarichi di AMC sul reticolo idrico superficiale e i relativi potenziali impatti. Come vedremo di seguito è la stessa condizione dell'attuale gestione degli impianti.

Poichè in un mese invernale cade sul sito in esame in media 66 mm di pioggia, come si evince dai dati presentati dalla soc. SITE nel documento "201_Sia" a pagina 77 punto "6.5.3 Clima e dati meteorologici", si avranno oltre 1.400 mc al mese tra AMC e AMDNC. E non si parla di eventi eccezionali contro i quali si deve garantire il territorio!

Secondo quanto sopra riportato nel Progetto in esame non si conosce il volume ipotizzato per il recupero delle AMC mentre il volume dei due serbatoi per le AMDNC sono per la soc. SITE complessivamente di **120 mc, oppure 70 mc**. A scelta; comunque insufficienti. Pertanto le acque meteoriche dilavanti i piazzali in cui si svolgono le lavorazioni di carico e scarico dei digestori, ovviamente inquinate per la presenza in superficie dei materiai organici e per il ristagno di acqua meteorica dilavante la materia organica in fermentazione, dovrebbero essere raccolte mediante efficienti impianti idraulici di superficie, sigillate e tutte reinserite all'interno della vasca di fermentazione anaerobica in contrasto con le modeste quantità inseribili nel biodigestore, raccomandate dai testi universitari in materia¹.

Pertanto nei mesi invernali non sarà possibile riutilizzare tutte le acque meteoriche contaminate all'interno del ciclo produttivo e verranno scaricate all'esterno, come sta avvenendo oggi nell'impianto in esercizio.

Terza Osservazione: La documentazione pubblicata con il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto presentato dalla soc. SITE e richiamata nella Delibera del Provvedimento Conclusivo N° 23873 dell'1.12.2022 conferma **che la gestione dello stato attuale degli impianti non è conforme alle prescrizioni rilasciate in sede di autorizzazione all'esercizio** e che nel recente passato gli impianti gestiti dallo stesso amministratore della soc. SITE hanno fatto registrare scarichi non autorizzati, inquinando il reticolo idrico superficiale, fino al fosso Martello.

^{1 -} Politecnico di Milano, Corso di ingegneria idraulica. Prof. Luigi Masotto, "Depurazione delle acque, Tecniche ed impianti per il trattamento delle acque di rifiuto" Ed. Calderini. par. "13.9.3 La digestione anaerobica" pagine 641-654.

Nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, sono pervenuti i contributi tecnici da ARPAT, riportati nel D.D. n 23873 della Regione Toscana del 1/12/2022, con cui si è deliberato di sottoporre il progetto SITE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. L'ARPAT (si vedano le pagine 19 e seguenti del D.D. n. 23873/2022), ha scritto:

"negli anni passati, sulla base delle informazioni in possesso dell'Agenzia, l'impianto ha visto emergere problematiche legate all'inquinamento del vicino Fosso Martello, all'abbandono di rifiuti e alla non corretta gestione delle AMD. L'impianto è stato inoltre oggetto di varie segnalazioni in quanto fonte di emissioni maleodoranti".

Anche nel documento presentato dalla Soc. SITE. **"201_SIA"**, pagine 75-76, l'ARPAT, rispondendo alle richieste di informazioni sugli impianti, inoltrate dalla stessa soc. SITE, afferma che:

"Le verifiche degli Organi di Controllo hanno portato all'adozione di sanzioni da parte delle Autorità Competenti... I tecnici in pronta disponibilità del Dipartimento ARPAT di Grosseto sono intervenuti **sabato 7 gennaio 2023** su richiesta dei Carabinieri Forestali della Stazione di Orbetello per la presenza di liquami in una fossa adiacente alla Strada Provinciale n.40 "Trappola", al Km 1... I tecnici ARPAT, congiuntamente ai Carabinieri Forestali nel sito sopra citato, hanno rinvenuto la presenza di acque scure sulle quali è stato effettuato il campionamento per procedere alle successive analisi di laboratorio. Le acque presenti nella fossa o scolina campestre risultavano opalescenti, di colorazione grigia e con un odore riconducibile a liquami o deiezioni provenienti da allevamento. Il liquame interessava la fossa scolina campestre per un tratto di circa 150/200 metri. Ulteriori campionamenti sono stati effettuati nel tratto più a nord. Entrambi i campioni prelevati presentavano marcate maleodoranze".

Quanto sopra e il contenuto delle due precedenti Osservazioni sul progetto oggetto di valutazione pone la necessità di chiarire lo stato attuale degli impianti per una evidente similitudine in merito all'ipotizzato ciclo chiuso delle acque meteoriche contaminate.

Le autorizzazioni all'esercizio dei due impianti a biomasse gestiti oggi dalla soc. SITE in loc. San Lorenzo (GR) sono state rilasciate con le prescrizioni e condizioni accertate nei Rapporti Arpat, trasmessi all'Ufficio pubblico in sede delle Conferenze dei Servizi autorizzative, convocate dalla Provincia di Grosseto (al tempo autorità procedente). Tali condizioni sia per le emissioni odorigene che per gli scarichi idrici erano quelle relative al **ciclo chiuso.** Precisò l'Arpat² in merito al Progetto presentato dalla Soc. S.Lorenzo Green Power che:

"Le eventuali acque meteoriche dilavanti contaminate prodotte sono raccolte da un sistema di canalizzazione che per gravità le conduce ad un pozzetto di raccolta dal quale sono inviate nel ciclo produttivo".

² ARPAT - Grosseto. Classificazione DP_GR_01.17.12/385, Parere sul progetto S.Lorenzo Green Power, richiamato come vincolante nell'autorizzazione all'esercizio in Determinazione Dirigenziale della Provincia di Grosseto n.3902 del 13.11.2009.

Ugualmente venne registrato da ARPAT³ in merito al Progetto della SITE sul punto della Gestione delle acque di scarico:

"Il proponente dichiara che dall'impianto non si origineranno scarichi di acque di processo".

Ma per l'assenza di tettoie e **di coperture** sulle platee di deposito dei <u>digestati, pur prescritte, ma come segnalato in più punti dal D.D 23873/2022 tutt'oggi assenti</u> e stante l'estensione delle superfici scolanti, dei piazzali e delle platee, il ciclo chiuso delle acque meteoriche presupponeva per i mesi invernali la realizzazione di vasche con una notevole capacità di invaso delle acque meteoriche dilavanti. Tale ciclo chiuso, in presenza di modeste vasche di raccolta delle acque dilavanti (circa 1/6-1/7 di quanto necessario nei mesi piovosi), non può essere una condizione ordinaria, ma eccezionale perché può verificarsi solo in estate o in stagioni di siccità o comunque a seguito di precipitazioni molto modeste. Ne è derivata la necessità di effettuare scarichi abusivi.

A conferma di quanto sopra è illuminante quanto ha certificato l'ARPAT⁴, anche prima degli ultimi accertamenti del 7 gennaio scorso, rammentati sopra.

Di seguito si riportano ampi stralci del Rapporto (vedi nota 4b) che certifica nel sito in oggetto l'esistenza di scarichi abusivi di acque maleodoranti ed inquinate nei fossi campestri adiacenti all'impianto. Tale Rapporto ARPAT ha ad oggetto:

"Relazione di sintesi sul sopralluogo del 10/05/2016, proseguo del controllo 16/03/2016, effettuato presso l'impianto Biogas San Lorenzo Green Power S.r.l, S.A., Via Aurelia Antica n°50, podere Gramignaio, comune di Grosseto"

Esso afferma nelle pagine 4 e 5:

"La linea di raccolta delle AMDNC presenta alcune criticità:

a) Le biomasse solide sono trasportate alla tramoggia di carico per l'alimentazione dell'impianto, per mezzo di pala meccanica gommata. Il transito avviene su un tratto del piazzale pavimentato, per il quale non è prevista la raccolta di AMD/percolato. pertanto in caso di presenza di percolato o AMDC queste giungono direttamente nella linea di raccolta delle AMDNC, con immissione nell'ambiente esterno (vedi foto 19/20).

b) si è osservato che durante il travaso delle biomasse nella tramoggia di carico, si verificano cadute di materiale sul piazzale antistante. Anche in questo caso, a causa delle pendenze del piazzale, gli eventuali percolati dovuti a dilavamenti delle

^{3 -}ARPAT - Grosseto. Classificazione DP_GR.01.17.12/541.2, Parere sul progetto SITE espressamente richiamato come vincolante nell'autorizzazione all'esercizio in Determinazione Dirigenziale della Provincia di Grosseto n.1218 del 2.5.2012.

⁴ a) ARPAT – Dipartimento di Grosseto, "Controllo ditta San Lorenzo Green Power S.r.l.Società agricola per indagine inquinamento Fosso Martello..." cl. GR.01.17.12/385.3 del 03.06.2016;

⁴b) ARPAT – Dipartimento di Grosseto, "Relazione di sintesi sul sopralluogo del 10.05.2016...effettuato presso l'impianto *biogas San Lorenzo Green Power S.r.l.Società agricola...*" cl. GR.01.17.12/385.4 del 20.07.2016;

biomasse, potrebbero defluire nella linea dedicata alla raccolta delle sole AMDNC (vedi foto19/20).

c) la platea di stoccaggio del digestato solido, realizzata su di un piazzale cementato, posto a ridosso della vasca di stoccaggio, non è provvista di copertura. In caso di pioggia, non essendo presente alcun pozzetto di raccolta del percolato, si verificherebbe il deflusso nell'area antistante (vedi foto 21/22)...

...Conclusioni.

Dal sopralluogo all'impianto di biogas e dai campionamenti effettuati in occasione del sopralluogo si evince che:

1) Dal tubo di uscita delle Acque Meteoriche Dilavanti nella canaletta di scolo, lato nord dell'impianto, è scaricata acqua reflua le cui analisi, evidenziano superamenti in concentrazione di alcuni parametri analitici sia rispetto ai limiti tabellari del D.Lgs.vo 152/06 e smi, per uno scarico di acqua reflua industriale in acque superficiali, e/o sul suolo. Tenuto conto che tale tubazione dovrebbe raccogliere ed allontanare solo ed esclusivamente le acque meteoriche dilavanti non contaminate dei piazzali, si ritiene che, in base alla Sentenza Corte di Cassazione 22 gennaio 2015, n.2832) viste le sue caratteristiche chimico fisiche, le acque che fuoriescono dalla tubazione sopra indicata siano riconducibili ad acque reflue industriale e che la società San Lorenzo Green Power S.r.l, scarichi senza la prescritta autorizzazione, in violazione dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo 152/06 e smi, sanzionato dall'art. 137 comma 1 del suddetto Decreto Legislativo".

Pertanto non si comprende come l'impianto in essere possa funzionare in assenza di diffide prodotte Regione Toscana al fine di ottenere le dovute coperture sia delle platee di stoccaggio dei materiali in entrata e in uscita che della vasca di deposito dei digestati liquidi e un adeguato dimensionamento delle vasche di raccolta delle AMC, sulla base delle piogge dei mesi invernali, tenuto conto che l'impianto in essere non ha mai avuto una autorizzazione allo scarico delle AMC.

Quarta Osservazione: Tutto quanto sopra documentato ha contribuito a generare da diversi anni odori nauseabondi e un malessere sociale, ampiamente documentato sia dalle relazioni già presentate dal Comune di Grosseto in sede di verifica di assoggettabilità alla VIA, sia dalle argomentazioni prodotte e dalle segnalazioni allegate con le Osservazioni già inoltrate dal Comitato Grosseto Aria Pulita, che non si stanno a ripetere. Tale evidenza sociale deve essere riconosciuta dalla Regione Toscana che deve indire una Inchiesta Pubblica nel rispetto delle finalità esplicitate sia dal legislatore nazionale che regionale in materia di partecipazione e democrazia nelle procedure di VIA.

Non servono altri commenti.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, e dell'art.19, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, le presenti osservazioni e gli eventuali

allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: http://www.regione.toscana.it/via.

Grosseto 4 novembre 2023

L'Osservante

Si allega:

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione;

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;